

Attestazione dell'esito negativo della notifica PEC al fallendo del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza

Cassazione civile, sez. VI, 28 marzo 2017, n. 8014. Pres. Ragonesi. Rel. Bisogni.

Fallimento – Dichiarazione – Procedimento – Notifica al debitore del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza – Attestazione della impossibilità di eseguire la notifica a mezzo PEC – Allegazione del messaggio ritrasmesso dal gestore della posta elettronica certificata attestante l'esito negativo dell'invio – Non necessità – Attestazione del cancelliere

L'art. 15, comma 3, legge fall. nel disporre che "quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 107, comma 1, presso la sede risultante dal registro delle imprese", non prevede particolari modalità attestative circa l'impossibilità di eseguire la notifica a mezzo PEC, nè richiede la specifica allegazione del messaggio ritrasmesso dal gestore della posta elettronica certificata attestante l'esito negativo dell'invio, ben potendo l'esito della notifica essere attestato dal cancelliere al quale sia stato affidato il compito di procedere alla notifica in via telematica.

(Massima a cura di Redazione IL CASO.it – Riproduzione riservata)

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. Con sentenza del 25 maggio 2015 la Corte di Appello di Torino ha respinto il reclamo proposto da S.S. avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Cuneo aveva dichiarato il fallimento della società G.E. & C. s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili G.E. e S.S..
2. La S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
3. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 15, e degli artt. 139, 140, 141 e 145 c.p.c., (art. 360 c.p.c., n. 3) e la nullità della sentenza (art. 360 n. 4 c.p.c.) potendo la notifica via PEC del ricorso per la dichiarazione di fallimento reputarsi regolarmente realizzata solo in presenza di un'attestazione di consegna del gestore di posta elettronica certificata, attestazione non surrogabile da una dichiarazione del cancelliere di presunta impossibilità di notifica in via telematica, trattandosi di un'affermazione generica come tale inidonea a legittimare il ricorso a forme sussidiarie di notifica.
4. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 1 e 15, e degli artt. 2729 e 2697 c.c., (art. 360 c.p.c., n. 3), dell'omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5) e della nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 4) avendo la Corte di Appello omesso di considerare non solo le circostanze e le istanze

istruttorie articolate dalla reclamante a supporto delle proprie allegazioni difensive e l'attuale indisponibilità, da parte della reclamante, della documentazione aziendale.

5. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 1, 5, 6, 7 e 15, e degli artt. 2729 e 2697 c.c., (art. 360 c.p.c., n. 3), l'omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5) e la nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 4), avendo la Corte territoriale posto a carico della fallenda l'onere di dimostrare la propria capacità patrimoniale di soddisfare le obbligazioni, dovendo invece la prova dello stato di insolvenza gravare sul ricorrente.

Ritenuto che:

6. Il primo motivo è infondato. La L. Fall., art. 15, comma 3, nel disporre che "quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 107, comma 1, presso la sede risultante dal registro delle imprese", non prevede particolari modalità attestative circa l'impossibilità di eseguire la notifica a mezzo PEC, nè richiede la specifica allegazione del messaggio ritrasceso dal gestore della posta elettronica certificata attestante l'esito negativo dell'invio, ben potendo l'esito della notifica essere attestato dal cancelliere al quale sia stato affidato il compito di procedere alla notifica in via telematica. Peraltro il motivo si incentra su un elemento di fatto nuovo (mancanza dell'attestazione del gestore) che non risulta prospettato in sede di reclamo.

7. Il secondo motivo è infondato, atteso che la L. Fall., art. 1, pone a carico del resistente l'onere di dimostrare i requisiti di non fallibilità specificamente previsti dalla norma. La ricorrente sostiene che la Corte di Appello non ha esaminato le istanze istruttorie articolate dalla fallenda ma non specifica quali siano concretamente tali mezzi di prova. Il fatto che le scritture contabili fossero indisponibili non costituisce una circostanza idonea ad esonerare la fallenda dall'assolvimento dell'onere probatorio.

8. Il terzo motivo è infondato. Il riferimento operato dalla Corte di Appello al fatto che la reclamante non è stata in grado di spiegare in che modo la stessa potesse far fronte alle proprie obbligazioni, lungi dal costituire un'inversione dell'onere della prova circa lo stato di insolvenza, costituisce evidentemente un argomento speso dalla Corte di Appello allo scopo di sottolineare il proprio convincimento sullo stato di impotenza patrimoniale, desunto dal trafugamento dei beni aziendali e dal trasferimento all'estero dei ricavi. Infine va rilevato come la ricorrente abbia introdotto per la prima volta, in questa sede, la difesa relativa alla mancanza dello stato di insolvenza.

9. Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017.